



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2016**

Oggi **23 novembre 2017**,

È presente per parte attrice l'Avv. Dario Nardone, il quale si riporta integralmente a tutte le eccezioni formulate nell'atto introduttivo e nel primo termine ex art. 183 c.p.c., nonché alle deduzioni di cui al terzo termine ex art. 183 c.p.c. nel quale viene dedotto sulle definitive nullità e decadenze in pregiudizio della banca convenuta. Come in quest'ultima memoria dedotto, sin d'ora ci si oppone alla richiesta di prova testimoniale chiesta da parte convenuta al fine di provare il mero invio, anziché la ricezione, degli estratti conto, degli scalari e delle proposte di modifica relative al conto corrente de quo, articolate nel proprio secondo termine ex art. 183 c.p.c, pag. 2, sub 1) e 2), attesa la natura ricettizia di tali atti. Come ricordato in atti, l'art. 118 TUB richiede solamente che la comunicazione sia effettuata in forma scritta o mediante altro supporto durevole; tuttavia è orientamento consolidato che, trattandosi di comunicazione recettizia, essa produca i suoi effetti soltanto se, e nel momento in cui, giunga nella sfera giuridica del destinatario. Ne discende che laddove quest'ultimo contesti l'avvenuta ricezione della comunicazione, come nella fattispecie di causa, sarà onere della banca, in base al principio generale dell'art. 2697 c.c., provare la ricezione di tali comunicazioni (ABF ROMA 13 agosto 2011 n. 1838; *ex plurimis*: ABF Milano decisione n. 443 del 27.05.2010; ABF Milano n. 608/2010; ABF Milano n. 716/2010; ABF Napoli n. 827/2010; ABF Milano n. 1016/2010; ABF Milano n. 1010/2010; ABF Milano n. 1298/2010; ABF Roma n. 1262/2010; ABF Roma n. 487/2011; ABF Milano n. 772/2011; ABF Milano n. 2316/2011); senonché detto onere è rimasto totalmente inadempito, come già rilevato. Tanto reiterato, attesa la eccepita nullità di tutte le scritture private oggetto di causa mai perfezionatesi per la violazione dell'art. 1326 c.c. e perché non aventi forma scritta in violazione dell'art. 117 TUB; attesa la nullità di tutte le condizioni economiche come analiticamente dedotto nella citazione introduttiva; attesa l'usura originaria perpetrata dalla convenuta con le modifiche unilaterali dei tassi di interesse debitore; considerato che **Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-03-2017, n. 5609, Pres. Vivaldi, Rel. D'Arrigo** ha chiarito che *“Invero, la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente n. OMISSIS) dovrebbe comportare la nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti. Pertanto, la soluzione praticata dal c.t.u. – che si è limitato a sostituire al tasso convenzionale quello legale si rivela comunque più favorevole per la società creditrice”*; considerato altresì, come pacificamente sostenuto in giurisprudenza, che ai fini della domanda di restituzione delle somme



indebitamente versate a vario titolo, qualora il correntista che agisce in giudizio non produca tutti gli estratti conto relativi al rapporto, *“la ricostruzione del rapporto di dare / avere sarà circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti e per cui è senz’altro utilizzabile la CTU contabile in cui si è correttamente proceduto nell’analisi contabile per blocchi ed in relazione ai soli periodi documentati”* (Tribunale di Macerata, sentenza n. 1233 del 2 novembre 2016, Est. A. E. Polimeni, ex plurimis), si chiede all’On.le Giudicante di vagliare l’opportunità che al CTU nominato sia proposto il seguente quesito: *“In relazione al rapporto di conto corrente per cui è causa ed alle linee di credito ivi poggiate, nonché alle successive variazioni contrattuali, ridetermini il CTU il saldo alla data della espletanda CTU, o in subordine alla data della presente domanda o, in ulteriore subordine, alla data del 10.07.2015, espungendo ogni onere economico a titolo di anatocismo, interessi a debito, spese, CMS, commissioni di affidamento e tenuta conto comunque denominate, intra fido ed extra fido, antergazione e postergazione valute, senza applicazione di alcun tasso debitore, neanche quello legale”*.

Per tutto quanto qui non espressamente reiterato, ci si riporta ai propri scritti difensivi, con rigetto di tutte le eccezioni avversarie.

Per la Banca convenuta è presente, in sostituzione degli Avv.ti

l’Avv. \_\_\_\_\_ il quale insiste perché sia revocata l’ordinanza con la quale è stata disposta la CTU per i motivi ed i rilievi di cui ai propri scritti difensivi.

In subordine, chiede che nella formulazione dei quesiti al perito e nell’espletamento dell’incarico da parte del CTU, si tenga conto:

- a) dell’intervenuta prescrizione di tutte le domande di ripetizione relative al conto corrente, ove riferite a rimesse intervenute prima del 22.1.2006 (cfr. comparsa, par. 1);
- b) dell’intervenuta pattuizione scritta dei tassi d’interesse ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi, delle spese e delle regole per l’applicazione dei giorni-valuta (cfr. docc. 14, 15 e 16; cfr. comparsa, par. 3, 5, 6 e 7, nonché supra, par. 1);
- c) della piena legittimità della convenzione anatocistica trimestrale, essendo stato il conto corrente acceso successivamente all’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 (cfr. comparsa, par. 4);
- d) nell’eventuale accertamento relativo alla pretesa usurarietà delle condizioni applicate dalla Banca sul conto corrente, che le commissioni di massimo scoperto non possono essere incluse nel TEG, come da ultimo riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., 22 giugno 2016, n. 12965; Cass., 3 novembre 2016, n. 22270), e che, in ogni caso, ogni eventuale verifica rispetto al superamento del tasso soglia dev’essere effettuata con riferimento alla data della stipulazione del contratto (l. 24/2001) e senza tenere conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi (cfr. comparsa, \_\_\_\_\_ par. \_\_\_\_\_ 8);
- e) la necessità di applicare, nell’eventuale ricostruzione dei rapporti, il principio d’imputazione dei pagamenti sancito dall’art. 1194 c.c. (cfr. comparsa, par. 2).



Infine, riserva la nomina di proprio consulente di parte sino all'inizio delle operazioni peritali.

Il Giudice (ore 10.05)

Visti gli artt. 61 e 191 cpc

fatti propri i quesiti formulati dalle parti, li rivolge al nominato ctu, previa formale dichiarazione di impegno pronunciata dal perito ex art. 193 cpc,

*esclusi i seguenti quesiti:*

*inclusi i seguenti quesiti: quelli tecnico contabili adottati in atto introduttivo e nella prima memoria 183 cpc di parte attrice*

dispone poi come segue:

- l'inizio delle operazioni peritali è fissato per il giorno 1.12.2017 h 10,30 presso lo studio sito in
- il CtU dovrà comunicare alle parti la relazione tecnica entro il 1.2.2018 (a mezzo posta elettronica), conservando la prova dell'avvenuta comunicazione da allegare alla nota spese per liquidazione del compenso;
- i Ct di parte (se nominati entro l'inizio delle operazioni peritali e a tanto le parti vengono formalmente autorizzate fino a tale termine ex art. 201, 1° co. cpc) avranno termine fino al 1.3.2018 per la consegna al CtU (con identica modalità) di eventuali osservazioni scritte;
- il CtU dovrà depositare l'elaborato finale comprensivo di una integrazione (in risposta alle predette osservazioni) confermativa o modificativa della precedente relazione entro il termine del 1.4.2018 ;
- assegna al CtU un fondo spese di €. 300,00 che pone provvisoriamente a carico di tutte le parti in solido ;
- dispone che il CtU depositi istanza di liquidazione complessiva degli onorari (per la prima e la eventuale seconda relazione), soltanto alla scadenza dell'ultimo termine;
- dispone che il CtU possa chiedere una proroga dei termini concessigli soltanto in presenza di gravi, comprovati e documentati motivi ed anticipa come la proroga dei termini sarà concessa solo eccezionalmente;
- autorizza il CtU al ritiro dei fascicoli di parte, al compimento delle attività di cui all'art.194, primo comma, c.p.c., nonché ad avvalersi di ausiliario se necessario, e gli fa pronunciare l'impegno di bene e fedelmente adempiere all'incarico conferitogli, autorizza il ctu all'utilizzo del mezzo proprio;



autorizza il ctu ad accedere presso le strutture pubbliche al fine di acquisire, anche mediante rilascio di copi degli atti, ogni informazione e documento utili per l'espletamento dell'incarico, fermi restando tuttavia i limiti di acquisibilità documentale, ove non si raccolga il consenso delle parti ed i limiti di cui all'art. 198, 2° co. Cpc

Rinvia per l'esame delle relazioni tecniche di cui sopra all'udienza del 8.5.2018

Il Giudice  
Federico Ria

